

**LA GESTIONE CONTABILE
DELLE OPERE PUBBLICHE
alla luce del nuovo Codice degli Appalti**

Relatore: Dott.ssa Elena Brunetto

PROGRAMMA

Il nuovo codice degli appalti pubblici, di cui al D.Lgs.36/2023:

- I nuovi livelli di progettazione
- Le modifiche al programma triennale e all'elenco annuale dei lavori pubblici
- Le modifiche al programma per gli acquisti di beni e servizi

- L'aggiornamento dei principi contabili della programmazione e della gestione finanziaria alla luce del nuovo codice

- Il cronoprogramma, l'allineamento delle scritture contabili, le variazioni di esigibilità e la gestione del Fondo Pluriennale Vincolato

- Esempi pratici

Normativa di riferimento opere pubbliche

| | |
|---|---|
| D.lgs. 118/2011, ALLEGATO 4/2 | Principio contabile applicato della contabilità finanziaria |
| D.lgs. 36/2023 | Il nuovo Codice dei contratti pubblici |
| La FAQ 53 di ARCONET | |
| DM 10/10/2024 (in GU del 17/10/2024) | 17° decreto correttivo dei principi contabili |

Il codice degli appalti pubblici

D.Lgs. 36/2023

**Le modifiche che impattano
sulla gestione contabile degli Enti**

I livelli di progettazione - Art. 41 D.Lgs. 36/2023

La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in **due** livelli di successivi approfondimenti tecnici:

- **il progetto di fattibilità tecnico-economica**
- **il progetto esecutivo**

L'allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del **quadro delle necessità** e del **documento di indirizzo della progettazione** che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre.

I livelli di progettazione - Art. 41 D.Lgs. 36/2023

| | |
|--|--|
| Fase che precede la progettazione (interna) | Quadro esigenziale |
| | Documento di fattibilità delle alternative progettuali (Obbligatorio solo per lavori di importo superiore alla soglia europea) |
| | Documento di indirizzo alla progettazione |
| Fasi della progettazione | Progetto di fattibilità tecnico-economica |
| | Progetto esecutivo |

I livelli di progettazione - Art. 41 D.Lgs. 36/2023

Gli **oneri** della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la **redazione del progetto**, gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante o dell'ente concedente e **sono inclusi nel quadro economico dell'intervento**.

Novità nel programma delle opere pubbliche e degli acquisti

Articolo 37 Dlgs 36/2023

Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

- a) adottano il **programma triennale dei lavori pubblici** e il **programma triennale degli acquisti di beni e servizi**. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;
- b) approvano **l'elenco annuale** che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.

Novità nel programma delle opere pubbliche e degli acquisti

Articolo 37 Dlgs 36/2023 comma 2

Il **programma triennale dei lavori pubblici** e i relativi aggiornamenti **annuali** contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui **importo** si stima pari o superiore a **150.000 (era 100.000)**. - *lavori posti a base di gara, esclusa iva*

I lavori sopra soglia (5.382.000) sono inseriti :

nell'elenco triennale dopo l'approvazione del **documento di fattibilità delle alternative progettuali** e

nell'elenco annuale dopo l'approvazione del **documento di indirizzo della progettazione.**

Novità nel programma delle opere pubbliche e degli acquisti

Articolo 37 Dlgs 36/2023 comma 3

Il programma **triennale (era biennale)** di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore **a 140.000 euro (da 40.000)**.

Procedure per l'affidamento - Art. 50 D.Lgs.36/2023

AFFIDAMENTO LAVORI:

a) **affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

.....

c) **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di **almeno cinque operatori economici**, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a **150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro**;

d) **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di **almeno dieci operatori economici**, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a **1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 (5.382.000,00 €)**, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

Procedure per l'affidamento - Art. 50 D.Lgs.36/2023

AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE:

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, **di importo inferiore a 140.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

....

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di **almeno cinque operatori** economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo **pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 (5.382.000,00 €)**.

Procedure somma urgenza: nuovi limiti

Art. 140 d.lgs.36/2023

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei **lavori entro il limite di 500.000 euro (prima era 200.000)** o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Ricorrendo i medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente periodo può disporre **l'immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea.**

**Il principio contabile applicato della
programmazione
(All.4/1 al D.Lgs.118/2011 e smi)**

AGGIORNAMENTI al D.Lgs.36/2023

Il principio della programmazione

IL DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)

- **La sezione Strategica**
- **La sezione Operativa**
 - Il Programma Triennale dei LL.PP. e l'Elenco Annuale
 - Il Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi



IL BILANCIO TRIENNALE

IL PRINCIPIO DELLA COERENZA TRA GLI STUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

La Corte dei conti censura l'approvazione del bilancio di previsione con fpv pari a zero

Corte dei Conti Valle D'Aosta + Veneto + altre....

3. Fondo pluriennale vincolato - fpv.

Diversi comuni (cfr. elencazione in parte di fatto) hanno fatto presente, nel corso dell'istruttoria di non avere istituito il fondo nei bilanci di previsione ovvero di averlo istituito nel corso dell'esercizio successivo.

Appare pertanto censurabile la diffusa prassi dei comuni che si sostanzia nel mancato inserimento nel bilancio di previsione di risorse sul fpv in attesa della approvazione del rendiconto di gestione dell'anno precedente e del relativo fpv di spesa, rinviandone la quantificazione a successive operazioni di variazione di bilancio nel corso della gestione.

Le modifiche introdotte dal DM 10/10/2024 - 17° DM correttivo

8.2. La Sezione Operativa (SeO)

.....

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

al paragrafo 8.2, le lettere i) e i-bis) sono sostituite dalle seguenti:

- “i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità al programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali predisposto **secondo le disposizioni normative vigenti**;
- i-bis) dalla programmazione degli acquisti di beni e servizi svolta in conformità al programma triennale di forniture e servizi predisposto **secondo le disposizioni normative vigenti;**”

Le modifiche introdotte dal DM 10/10/2024 - 17° DM correttivo

8.2. La Sezione Operativa (SeO)

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità al programma triennale dei lavori pubblici e ai suoi aggiornamenti annuali predisposti **secondo le disposizioni normative vigenti**, che sono ricompresi nella SeO del DUP.

Con riferimento ai lavori da realizzare tramite forme di partenariato pubblico/privato, il programma triennale dei lavori pubblici dà atto dell'adozione del programma triennale delle esigenze pubbliche.

Le modifiche introdotte dal DM 10/10/2024 - 17° DM correttivo

8.2. La Sezione Operativa (SeO)

.....

Si fa riferimento, ad esempio, al programma **triennale** degli acquisti di beni e servizi

Il principio della programmazione

8.2. La Sezione Operativa (SeO)

ITER APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE LL.PP.

- **Adozione** programma triennale e l'elenco annuale
- **Pubblicazione** sul sito istituzionale del committente
- Le stazioni appaltanti **possono** consentire la presentazione di **eventuali osservazioni** entro **30 giorni** dalla pubblicazione
- **Approvazione definitiva**, con gli eventuali aggiornamenti, **entro i successivi 30 giorni** dalla scadenza delle consultazioni
- **In assenza delle consultazioni**, entro **60 giorni** dalla pubblicazione

Le modifiche introdotte dal DM 10/10/2024 - 17° DM correttivo

8.2. La Sezione Operativa (SeO)

.....

In particolare, si richiamano i termini previsti per l'approvazione definitiva del programma triennale delle opere pubbliche **dall'articolo 5, comma 5, dell'Allegato I.5 al D.Lgs. n. 36 del 2023, concernente Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi.**

*“Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul sito istituzionale del committente **e ne è data comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.***

*Le stazioni **appaltanti e gli enti concedenti** possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo.*

*L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici **della stazione appaltante e dell'ente concedente. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti** possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma*

Verbale commissione ARCONET del 17/07/2024

..... Conclusi i lavori, il rappresentante dell'ANCI chiede la parola per segnalare una criticità dovuta a diverse interpretazioni delle indicazioni del nuovo codice degli appalti di cui al d.lgs. n. 36 del 2023, con riferimento all'inserimento nel DUP del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi e ai tempi di approvazione di tali documenti di programmazione.

Al riguardo, il Presidente richiama **l'articolo 37, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023**, concernente "Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi", il quale prevede "*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;*" dal quale risulta che il nuovo codice dei contratti pubblici ha confermato chiaramente la **prevalenza della disciplina della programmazione degli enti locali prevista dai principi contabili, prevista anche dal precedente codice.**

Pertanto, lo schema del decreto ministeriale condiviso in data odierna dalla Commissione ha adeguato i principi contabili al nuovo codice degli appalti **senza modificare le indicazioni riguardanti le tempistiche e le modalità di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi.**

Le modifiche introdotte dal DM 10/10/2024 - 17° DM correttivo

Il DM ha provveduto inoltre a modificare tutti i riferimenti normativi relativi al precedente codice

e

a sostituire in ogni punto del principio il «*Programma **biennale** per acquisti di beni e servizi*» con il «*Programma **triennale** per acquisto di beni e servizi*»

**Il principio contabile applicato
della gestione finanziaria
(**AII.4/2** al D.Lgs.118/2011 e smi)**

AGGIORNAMENTI al D.Lgs.36/2023

D. Lgs.36/2023 Codice appalti

Allegato I.12

Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione (Articolo 13, comma 7)

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Con il presente allegato sono individuate le modalità di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo previste dall'articolo 13, comma 7, del codice, **per le quali non trovano applicazione gli articoli 37, 45, e 81 del codice**. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo di cui all'articolo 116 del codice.

- ✓ Art.37 - Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi
- ✓ Art.45 - Incentivi alle funzioni tecniche
- ✓ Art.81 - Avvisi di pre-informazione

Le modifiche introdotte dal DM 10/10/2024 - 17° DM correttivo OPERE A SCOMPUTO

Punto 3.11

La rappresentazione nel bilancio di previsione di entrate per permessi da costruire destinate al finanziamento di **opere a scomputo** è possibile solo nei casi in cui la consegna delle opere è prevista dai documenti di programmazione (~~DUP e Piano delle opere pubbliche~~)

al paragrafo 3.11, le parole “(DUP e Piano delle opere pubbliche)” sono sostituite dalle seguenti «(Sezione strategica del DUP)»

**Quindi le opere a scomputo sono rappresentate nel DUP
ma non più nel programma dei lavori**

Le modifiche introdotte dal DM 10/10/2024 - 17° DM correttivo INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE

Al paragrafo 5.2

Gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo ~~113 del d.lgs. 50 del 2016~~ **45 del d.lgs. 36/2023**, compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture. L'impegno **a valere degli stanziamenti riguardanti i lavori, servizi e forniture formalmente destinati alle funzioni tecniche ai sensi del richiamato articolo 45, comma 3 e seguenti** è registrato a seguito della sottoscrizione della contrattazione integrativa dell'esercizio cui gli incentivi si riferiscono, con imputazione all'esercizio in corso di gestione, ~~a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziato in bilancio, nel rispetto dell'articolo 113, comma 2 e seguenti~~, ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, **con contestuale accertamento dell'entrata di pari importo** al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.", voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.00 Fondi incentivanti il personale (~~legge Merloni~~),

Le modifiche introdotte dal DM 10/10/2024 - 17° DM correttivo INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE

La spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata, **con imputazione agli esercizi di esigibilità dell'obbligazione nei confronti dei dipendenti**, anche tra le spese di personale, negli stanziamenti **riguardanti tali spese** ~~il fondo per la contrattazione integrativa~~, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale.

La copertura di tale spesa è costituita dall'accertamento di entrata sopra indicato, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa. Tali modalità di registrazione sono adottate **anche per la quota del 20% prevista dal comma 4 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 (c.d. "fondo innovazione") dal richiamato articolo 45, comma 5**, destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione **e alle altre finalità previste dai successivi commi 6 e 7** ~~nonché per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento~~, che, a seguito della formale destinazione ~~al fondo~~ delle risorse stanziare in bilancio, nel rispetto ~~del richiamato articolo 113~~ **articolo 45**, comma 2 e seguenti, è impegnata a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i lavori, servizi e forniture con imputazione all'esercizio in corso di gestione, ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.". Tale quota del 20% è impegnata anche tra le spese correnti o di investimento in base alla natura economica della spesa, nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria. La copertura di tale spesa è costituita dall'accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa".

Le modifiche introdotte dal DM 10/10/2024 - 17° DM correttivo PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Paragrafo 5.2 *inserire alla fine la lettera l)*

l) per le operazioni di **partenariato pubblico privato** che presentano le caratteristiche previste dagli articoli 174 e 175 del d.lgs. n. 36 del 2023, gli **impegni riguardanti i canoni e i contributi** destinati agli operatori privati sono imputati agli **esercizi di esigibilità della spesa previsti dai relativi contratti o convenzioni**.

In assenza delle caratteristiche sopra richiamate, **l'acquisizione dell'opera** oggetto del contratto e ogni eventuale debito ad esso connesso del locatario o cedente **è registrata nelle scritture contabili per l'intero valore applicando**, in particolare, i paragrafi dal 3.17 al 3.20, il 3.21 e il 3.25.

Conseguentemente, lo stato di avanzamento di realizzazione dell'opera e il relativo debito sono iscritti nello stato patrimoniale.

Principio contabile all.4/2 - Agg. D.M. 01/03/2019

PUNTO 5.3 principio contabile gestione finanziaria

Le spese di investimento sono impegnate agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo **cronoprogramma**.

Anche per le **spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma**, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia **in considerazione dell'esigibilità della spesa**. Pertanto, anche per le spese che non sono soggette a gara, è necessario impegnare sulla base di una obbligazione giuridicamente perfezionata, in considerazione della scadenza dell'obbligazione stessa.

Principio contabile all.4/2 - Agg. D.M. 01/03/2019

Punto 5.3.11

L'impegno delle spese di investimento effettuato sulla base del cronoprogramma può comportare, nel caso di **variazioni del cronoprogramma**, determinate dall'avanzamento dei lavori con un andamento differente rispetto a quello previsto, la necessità di procedere a **variazioni di bilancio e al riaccertamento degli impegni assunti**.

In ogni caso, al momento del controllo e della verifica degli equilibri di bilancio in corso di anno e della variazione generale di assestamento, l'ente deve dare atto di avere effettuato la **verifica dell'andamento dei lavori pubblici** finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.

Principio contabile all.4/2 - Agg. D.M. 01/03/2019

Punto 5.3.2

Nel caso di **acquisizione di un investimento già realizzato**, con pagamento frazionato negli esercizi successivi, **è necessario registrare la spesa di investimento imputandola interamente all'esercizio in cui il bene entra nel patrimonio dell'ente.**

A tal fine si provvede alla contestuale registrazione:

- a) del debito nei confronti del soggetto a favore del quale è previsto il pagamento frazionato, imputato allo stesso esercizio dell'investimento, provvedendo alla necessaria regolarizzazione contabile;
- b) dell'impegno per il rimborso del prestito, con imputazione agli esercizi secondo le scadenze previste contrattualmente a carico della parte corrente del bilancio.

Principio contabile all.4/2 - Agg. D.M. 01/03/2019

Punto 5.3.3.

La copertura finanziaria delle spese di investimento, comprese quelle che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi deve essere predisposta - fin dal momento dell'attivazione del primo impegno - con riferimento all'importo complessivo della spesa dell'investimento.

La copertura degli investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, può essere costituita da:

- **l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un'obbligazione giuridica perfezionata** o, l'autorizzazione all'indebitamento con legge regionale, nei casi previsti dalla legge ;
- **il saldo corrente dell'esercizio cui è imputata la spesa**, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

Principio contabile all.4/2 - Agg. D.M. 01/03/2019

Punto 5.3.3.

.....

L'attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni concernenti investimenti finanziati da entrate accertate al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, **è resa indicando gli estremi del provvedimento di accertamento delle entrate che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio.** Con riferimento agli impegni imputati agli esercizi successivi è anche necessario precisare se trattasi di copertura costituita da:

- entrate accertate e imputate all'esercizio in corso di gestione o agli esercizi precedenti, accantonate nel **fondo pluriennale vincolato** stanziato in spesa dell'esercizio precedente quello di imputazione dell'impegno di cui costituiscono copertura,
- entrate accertate **esigibili nell'esercizio di imputazione dell'impegno** di cui costituiscono copertura, la cui esigibilità è perfezionabile mediante manifestazione di volontà pienamente discrezionale dell'ente o di altra pubblica amministrazione.

Le modifiche introdotte dal DM 10/10/2024 - 17° DM correttivo LIVELLI DI PROGETTAZIONE

Il nuovo codice NON richiede un livello minimo di progettazione per l'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale.

*Per l'inserimento nel Programma triennale dei lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 36 del 2023 è richiesta **l'approvazione documento di fattibilità delle alternative progettuali** (è un documento di programmazione).*

Vengono quindi eliminati due seguenti paragrafi, e si fa confluire le indicazioni contabili riguardanti la progettazione nel successivo paragrafo:

- ~~• **5.3.12 La registrazione contabile delle spese per il livello minimo di progettazione richiesto per l'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale**~~
- ~~• **5.3.13 La registrazione contabile delle spese di progettazione riguardanti lavori di valore stimato inferiore a 100.000 euro**~~

Le modifiche introdotte dal DM 10/10/2024 - 17° DM correttivo LE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Paragrafo 5.3.14 La registrazione contabile **delle spese per la realizzazione di lavori pubblici** ~~gli interventi inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale~~

~~A seguito dell'approvazione del livello di progettazione minima previsto dall'articolo 21 del d.lgs. 50 del 2016 questo è inserito nel programma triennale dei lavori pubblici e le relative spese sono stanziare nel Titolo II del bilancio di previsione.~~

~~L'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici consente l'iscrizione nel bilancio di previsione degli stanziamenti riguardanti l'ammontare complessivo della spesa da realizzare, nel rispetto del principio della competenza finanziaria cd. potenziata.~~

**Le modifiche introdotte dal DM 10/10/2024 - 17° DM correttivo
LE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI**

Il paragrafo 5.3.14 è sostituito dal seguente:

“5.3.14 La registrazione contabile delle spese per la realizzazione di lavori pubblici

La spesa per la realizzazione di lavori pubblici è registrata seguendo le modalità di seguito indicate.

I lavori da realizzare in amministrazione diretta sono iscritti in bilancio senza che sia richiesto il previo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici. Le relative spese, comprese quelle riguardanti la progettazione interna, sono registrate in bilancio imputandole al **Titolo I o al Titolo II della spesa, secondo la natura economica delle stesse.**

La capitalizzazione di tali spese non richiede alcuna rilevazione in contabilità finanziaria. È effettuata solo attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale.

Le modifiche introdotte dal DM 10/10/2024 - 17° DM correttivo INSERIMENTO PROGRAMMA LL.PP

Anche **i lavori di importo inferiore alla soglia** di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 36 del 2023 **(150.000,00)**, da realizzare mediante affidamenti a terzi, sono iscritti nel **titolo II della spesa** del bilancio di previsione **senza che sia richiesto il previo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici.**

L'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici, di importo pari o superiore alla soglia di 150.000 euro, **consente l'iscrizione nel titolo II della spesa del bilancio di previsione degli stanziamenti** riguardanti l'ammontare complessivo della spesa da realizzare attraverso l'affidamento a terzi, **nel rispetto del principio della competenza finanziaria cd. potenziata.**

Le modifiche introdotte dal DM 10/10/2024 - 17° DM correttivo SPESA PROGETTAZIONE

Le spese per la progettazione riguardante i lavori realizzati attraverso affidamenti esterni sono **imputate agli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento dei lavori, sia nel caso di progettazione interna che di progettazione esterna**, in attuazione dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, che prevede “Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.”

La **spesa riguardante la progettazione effettuata prima dell'inserimento nel bilancio dello stanziamento riguardante l'opera** cui la progettazione si riferisce è registrata con il **codice U.2.02.03.05.001 “Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti”** del modulo finanziario del piano dei conti integrato previsto dall'allegato 6 al presente decreto.

Le modifiche introdotte dal DM 10/10/2024 - 17° DM correttivo SPESA PROGETTAZIONE

Affinché la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra gli investimenti, è necessario che i **documenti di programmazione dell'ente**, che definiscono gli indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (**DUP**, DEFR o altri documenti di programmazione), **individuino in modo specifico l'investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento.**

In ogni caso, gli **stipendi del personale dell'ente incaricato della programmazione e della progettazione sono classificati tra le spese di personale (spesa corrente).**

Le modifiche introdotte dal DM 10/10/2024 - 17° DM correttivo COPERTURA FINANZIARIA E FPV

Nei casi in cui la **copertura delle spese per la realizzazione di lavori pubblici imputate al titolo II del bilancio risulti costituita da entrate esigibili nel medesimo esercizio** in cui sono esigibili le spese correlate, nel bilancio di previsione gli stanziamenti di **entrata e di spesa sono iscritti distintamente con imputazione ai singoli esercizi di esigibilità.**

Nei casi in cui la **copertura di tali spese risulti costituita da entrate esigibili anticipatamente rispetto all'esigibilità delle spese** correlate, nel bilancio di previsione è iscritto il **fondo pluriennale vincolato di spesa.**

Le modifiche introdotte dal DM 10/10/2024 - 17° DM correttivo PRENOTAZIONE E IMPEGNI

Gli stanziamenti sono interamente prenotati a seguito dell'avvio del procedimento di spesa individuato dalla decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023 e, per gli enti locali, di cui all'art. 192 del TUEL, e sono **via via impegnati a seguito della stipula dei contratti concernenti le fasi di progettazione o la realizzazione dell'intervento.**

Nei casi in cui l'avvio del procedimento di spesa comporta direttamente il perfezionamento dell'obbligazione giuridica, ad esempio **nei casi di affidamento diretto** di cui all'art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 36 del 2023, **gli stanziamenti di spesa sono immediatamente impegnati** sulla base della decisione di contrarre, o atto equivalente di cui all'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 e, per gli enti locali, di cui all'art. 192 del TUEL.

Nei casi di **esecuzione anticipata** di cui all'art. 17, comma 8, del d.lgs. n. 36 del 2023, **l'impegno è registrato a seguito dell'aggiudicazione.**

Le modifiche introdotte dal DM 10/10/2024 - 17° DM correttivo CENTRALI DI COMMITTENZA

I principi contabili riguardanti la registrazione contabile dei lavori pubblici si applicano anche alle **ipotesi di ricorso a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati**, con le seguenti precisazioni:

- a) **la firma della convenzione** o dell'accordo riguardante il ricorso ad una centrale di committenza per l'aggiudicazione di appalti, la stipula e l'esecuzione di contratti per conto di un'altra amministrazione o ente determinano la formazione di obbligazioni giuridiche tra le parti, a seguito delle quali **l'amministrazione o ente destinatario dell'opera registra gli impegni di spesa concernenti il compenso a favore della centrale di committenza e gli eventuali rimborsi previsti contrattualmente e prenota le spese riguardanti la realizzazione dell'opera;**
- b) a seguito della **formale attivazione delle procedure di affidamento dell'opera** da parte della centrale di committenza, nei casi previsti dai principi contabili, **l'amministrazione o ente destinatario dell'opera può conservare il fondo pluriennale vincolato stanziato in bilancio;**
- c) a seguito della **stipula del contratto di appalto** da parte della centrale di committenza per conto dell'amministrazione o ente destinatario della stessa **sono registrati gli impegni riguardanti le relative spese, imputati contabilmente nel rispetto del principio della competenza finanziaria. Nel caso di accordi quadro, gli impegni sono registrati in occasione della stipula dei singoli contratti attuativi dell'accordo con imputazione agli esercizi in cui la spesa è esigibile.**

Le modifiche introdotte dal DM 10/10/2024 - 17° DM correttivo FPV livello minimo progettazione

Il nuovo codice non richiede un livello minimo di progettazione per l'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e negli aggiornamenti annuali.

- il paragrafo 5.4.8 e la relativa nota sono eliminati
- ~~5.4.8 La formazione del FPV per le spese concernenti il livello minimo di progettazione~~

**La registrazione contabile delle spese
di investimento e la gestione
del Fondo Pluriennale Vincolato**

ART.37 D. LGS.36/2023 – NUOVO CODICE APPALTI

Art.37

Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali **contengono i lavori**, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, **il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a).**

Art.50 comma 1 lett. a):

Consente l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

ART.37 D. LGS.36/2023 – NUOVO CODICE APPALTI

I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), **(a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni** sono inseriti:

- nell'elenco triennale dopo l'approvazione del **documento di fattibilità delle alternative progettuali**
- nell'elenco annuale dopo l'approvazione del **documento di indirizzo della progettazione.**

I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali.

I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.

D. LGS.36/2023 – NUOVO CODICE APPALTI

I lavori, anche consistenti in lotti funzionali, da avviare nella prima annualità del programma di cui al comma 7, costituiscono **l'elenco annuale dei lavori pubblici**.

Sono inclusi in tale elenco i lavori, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 4, che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) previsione in bilancio della copertura finanziaria;
- b) previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del programma;
- c) rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all'articolo 37, comma 2, del codice;
- d) conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

Le modifiche introdotte dal DM 10/10/2024 - 17° DM correttivo FPV lavori pubblici

il paragrafo 5.4.9 è sostituito dal seguente:

“5.4.9 La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate

Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate **per la realizzazione di investimenti appalti** ~~pubblici di lavori di cui all' art. 3 comma 1 lettera II del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,~~ di importo pari o superiore a quello previsto ~~ordinariamente dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di~~ **per** l'affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che siano verificate le seguenti prime due condizioni, e una delle successive:

Le modifiche introdotte dal DM 10/10/2024 - 17° DM correttivo FPV lavori pubblici

2 CONDIZIONI INDISPENSABILI per conservazione FPV

- sono state **interamente accertate le entrate** che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
- **l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici.** ~~Tale condizione non riguarda gli interventi che non devono essere inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici ai sensi della legislazione vigente. gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro;~~

Allineamento limite affidamento diretto e inserimento lavori nel programma triennale

La deroga tra 40 e 100 mila era stata introdotta per allineare la norma sull'affidamento diretto (limite 40.000) a quella sull'inserimento nel programma triennale (limite 100.000)

ORA I DUE LIMITI SONO IDENTICI: 150.000,00

Per cui la deroga non è più necessaria

Le modifiche introdotte dal DM 10/10/2024 - 17° DM correttivo FPV lavori pubblici

+ CONDIZIONI ALTERNATIVE per conservazione FPV

1

c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale **dei lavori pubblici** ~~di cui all'articolo 21, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016~~, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per:

- l'acquisizione di terreni,
- espropri e occupazioni di urgenza,
- bonifica aree
- abbattimento delle strutture preesistenti
- viabilità riguardante l'accesso al cantiere
- allacciamento ai pubblici servizi
- analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale;

Le modifiche introdotte dal DM 10/10/2024 - 17° DM correttivo FPV lavori pubblici

+ CONDIZIONI ALTERNATIVE per conservazione FPV

2

d) in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state formalmente attivate le procedure di affidamento **del progetto di fattibilità tecnica ed economica** ~~del livello di progettazione successivo al minimo~~. In assenza di aggiudicazione definitiva entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

LA FAQ 53 di ARCONET NUOVO CODICE APPALTI E F.P.V.

Il nuovo codice appalti (D.Lgs. 36/2023), ha stabilito di articolare la progettazione in materia di lavori pubblici secondo due livelli: il **progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE)** e il progetto esecutivo; eliminando quindi la fase di progettazione definitiva.

Considerato che il PFTE deve essere elaborato e sviluppato prevedendo un grado di approfondimento equivalente di fatto al vecchio progetto definitivo, in attesa dell'aggiornamento del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, Arconet ritiene che **l'avvio formale delle procedure di affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica consenta la conservazione del FPV**, in quanto corrisponde alla sostanziale applicazione del principio contabile.

Punto 5.4.9 – Principio contabile gestione finanziaria
La conservazione del fondo pluriennale vincolato
per le spese non ancora impegnate

Negli esercizi successivi all'aggiudicazione, la conservazione del fondo pluriennale vincolato è condizionata alla **prosecuzione, senza soluzione di continuità**, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione dell'opera.

Le modifiche introdotte dal DM 10/10/2024 - 17° DM correttivo FPV lavori pubblici

Pertanto, dopo l'aggiudicazione delle procedure di affidamento **del progetto di fattibilità tecnica ed economica** ~~del livello di progettazione successivo al minime~~, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato riguardanti l'intero stanziamento continuano ad essere interamente conservate:

- nel corso degli esercizi in cui gli impegni registrati a seguito della stipula dei contratti riguardanti **il progetto di fattibilità tecnica ed economica o il progetto esecutivo** ~~i livelli di progettazione successivi al minime~~ sono liquidati o liquidabili nei tempi previsti contrattualmente. In caso di contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali, il fondo pluriennale è conservato;
- nell'esercizio in cui è stata verificato **il progetto di fattibilità tecnica ed economica o** il progetto esecutivo destinato ad essere posto a base della gara concernente ~~il livello di progettazione successivo o~~ l'esecuzione dell'intervento;
- nell'esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di affidamento **della progettazione esecutiva** ~~dei livelli di progettazione successivi~~;
- nell'esercizio in cui la procedura di affidamento **della progettazione esecutiva** ~~dei livelli di progettazione successivi~~ è aggiudicata., ~~ecc.~~

Le modifiche introdotte dal DM 10/10/2024 - 17° DM correttivo FPV lavori pubblici

Nel rendiconto dell'esercizio in cui **non risulta realizzata l'attività attesa nell'esercizio concluso** secondo lo sviluppo procedimentale previsto, in conformità ai criteri di continuità sopra indicati, **le risorse** accertate ma non ancora impegnate cui il fondo pluriennale si riferisce **confluiscono nel risultato di amministrazione** disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Le modifiche introdotte dal DM 10/10/2024 - 17° DM correttivo FPV lavori pubblici

+ CONDIZIONI ALTERNATIVE per conservazione FPV

3

- e) entro l'esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente l'esecuzione dell'intervento, sono state formalmente **attivate le procedure di affidamento**, ~~comprese quelle previste dall'articolo 59, commi 1 e 1bis, del codice.~~

In assenza di aggiudicazione definitiva delle procedure di cui al periodo precedente entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell'avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

FPV spese investimento non formalmente impegnate (intero quadro economico)

2 CONDIZIONI INDISPENSABILI

- a) sono state **interamente accertate le entrate** che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento
- b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulta inserito nell'ultimo **programma triennale dei lavori pubblici** (importo pari o superiore a **150.000,00 euro**)



1 CONDIZIONE alternativa tra:

- c) sono state impegnate, anche parzialmente, **altre voci del quadro economico** diverse dalle spese tecniche (espropri, allacciamenti, ecc.)
- d) in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state formalmente **attivate le procedure di affidamento del progetto** di fattibilità tecnica ed economica
- e) sono state formalmente **attivate le procedure di affidamento dei lavori**

PROCEDURE FORMALMENTE ATTIVATE

Per procedura formalmente attivata si intende:

- a) la **pubblicazione del bando di gara** o avviso di indizione di gara;
- b) la **pubblicazione di un avviso di preinformazione**, che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 81, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 36 del 2023, cui ha fatto seguito la trasmissione dell'invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall'articolo 89 del medesimo d.lgs. 36 del 2023.;
- c) la trasmissione agli operatori economici selezionati **dell'invito a presentare le offerte** oggetto della negoziazione, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara previsto dall'articolo 76 del d.lgs. n. 36 del 2023;

Principio contabile all.4/2 – RIBASSI D'ASTA

Punto 5.4.10 RIBASSI D'ASTA

A seguito della **stipula del contratto di appalto**, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, **continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato**, mentre **gli eventuali ribassi di asta** costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento, **se entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate a seguito della stipula del contratto.**

- Nel **paragrafo 5.4.10**, la nota n. 53, “Salvo i casi di esecuzione anticipata di cui all'articolo **17, comma 8, del d.lgs. n. 36 del 2023** ~~32, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016~~, nei quali l'impegno è registrato a seguito dell'aggiudicazione”.

Principio contabile all.4/2 - ECONOMIE

Quando l'opera è completata, o prima, in caso di svincolo da parte del Responsabile Unico del Progetto, le **spese** previste nel quadro economico dell'opera e **non impegnate costituiscono economie di bilancio** e confluiscono nel risultato di amministrazione coerente con la natura dei finanziamenti.

Principio contabile all.4/2 – CANCELLAZIONE IMPEGNO

Punto 5.4.13

Nel corso dell'esercizio, la **cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato** effettuata dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di **indisponibilità di una corrispondente quota** del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e, in occasione del rendiconto dell'esercizio in corso, alla riduzione di pari importo del fondo pluriennale di spesa con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione.

È possibile utilizzare il fondo pluriennale iscritto in entrata solo nel caso in cui il vincolo di destinazione delle risorse che hanno finanziato il fondo pluriennale preveda **termini e scadenze il cui mancato rispetto determinerebbe il venir meno delle entrate vincolate** o altra fattispecie di danno per l'ente.

Principio contabile all.4/2 – PRENOTAZIONE DELLA SPESA

Punto 5.4.11

Si segnala la rilevanza della “**prenotazione della spesa**” riguardante le spese delle gare formalmente indette e del quadro economico dell’opera, **in assenza della quale non è possibile procedere alla costituzione del fondo pluriennale vincolato** in assenza di impegni imputati nelle scritture contabili degli esercizi successivi.

FPV

In pratica

| | | | | |
|------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | Opere finanziata | 4.000.000,00 | | |
| | cronoprogramma | | | |
| | anno 2024 | 400.000 | | |
| | anno 2025 | 2.000.000 | | |
| | anno 2026 | 1.600.000 | | |
| | ENTRATA | | SPESA | |
| ANNO 2024 | Mutuo/Alienazioni | 4.000.000,00 € | 400.000,00 € | Opere impegnate/Sal |
| | | | 3.600.000,00 € | di cui FPV |
| ANNO 2025 | FPV entrata | 3.600.000,00 € | 2.000.000,00 € | Sal |
| | | | 1.600.000,00 € | di cui FPV |
| ANNO 2026 | FPV entrata | 1.600.000,00 € | 1.600.000,00 € | Sal e fine lavori |

CONTRIBUTI A RENDICONTAZIONE

no FPV

Principio contabile all.4/2 - Agg. D.M. 01/03/2019

Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate.

Ad esempio con riferimento ai trasferimenti a rendicontazione, per i quali accertamenti e impegni sono imputati allo stesso esercizio, in caso di reimputazione degli impegni, si provvede alla contestuale reimputazione dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato.

CONTRIBUTI A RENDICONTAZIONE

In pratica

| | | | | |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Opera finanziata | | 1.000.000,00 | | |
| cronoprogramma | | | | |
| | anno 2024 | 200.000 | | |
| | anno 2025 | 500.000 | | |
| | anno 2026 | 300.000 | | |
| ENTRATA | | | SPESA | |
| ANNO 2024 | contributo a rendicontazione | 200.000,00 € | 200.000,00 € | Opere impegnate/Sal |
| ANNO 2025 | contributo a rendicontazione | 500.000,00 € | 500.000,00 € | Sal |
| ANNO 2026 | contributo a rendicontazione | 300.000,00 € | 300.000,00 € | Sal e fine lavori |
| | | 1.000.000,00 € | 1.000.000,00 € | |

CONTRIBUTI A RENDICONTAZIONE con anticipo iniziale recuperato a collaudo

In pratica

| Opera finanziata | | 1.000.000,00 | | |
|------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| cronoprogramma | | | | |
| anno 2024 | | 200.000 | | |
| anno 2025 | | 500.000 | | |
| anno 2026 | | 300.000 | | |
| ENTRATA | | | SPESA | |
| ANNO 2024 | Anticipo | 100.000,00 € | 200.000,00 € | SAL maturati |
| | contributo a rendicontazione | 200.000,00 € | 100.000,00 € | di cui FPV |
| ANNO 2025 | FPV di entrata | 100.000,00 € | 500.000,00 € | Sal |
| | contributo a rendicontazione | 500.000,00 € | 100.000,00 € | di cui FPV |
| ANNO 2026 | FPV di entrata | 100.000,00 € | 300.000,00 € | Sal e fine lavori |
| | contributo a rendicontazione | 200.000,00 € | | |

**FPV E
VARIAZIONI DI ESIGIBILITA'**

ART.175 TUEL – VARIAZIONI DI BILANCIO

LE VARIAZIONI DI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Comma 5-quater

COMPETONO AL RESP.SERV. FINANZIARIO (OPPURE AL RESP.SERVIZI se disciplinato nel regolamento di contabilità) le seguenti variazioni:

.....

b) tra F.P.V. e stanziamenti correlati nel corso dell'esercizio (in termini di competenza e di cassa), da comunicare trimestralmente alla giunta, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del dlgs 118/2011.

ART.175 TUEL – VARIAZIONI DI BILANCIO

Comma 5-quater

COMPETONO AL RESP.SERV. FINANZIARIO (OPPURE AL RESP.SERVIZI se disciplinato nel regolamento di contabilità) le seguenti variazioni:

.....

e-bis) in caso di **variazioni di esigibilità della spesa**, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e **le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione**, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (riaccertamento ordinario). Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.

ART.175 TUEL – VARIAZIONI DI BILANCIO fino al 31/12

comma 3

Possono essere adottate dopo il 30/11 (entro il 31/12):

.....

d) quelle necessarie alla **reimputazione** agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

.....

f) le **variazioni di cui al comma 5-quater**, lettera b) (variazioni conseguenti a variazioni FPV)

ART.175 TUEL – VARIAZIONI DI PEG fino al 31/12

comma 9

- Le variazioni al piano esecutivo di gestione sono di competenza **dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater**
- possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno , fatte **salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3**, che possono essere deliberate **sino al 31 dicembre** di ciascun anno.

ART.175 TUEL – VARIAZIONI DI PEG fino al 31/12

comma 5-quinquies

Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi e le variazioni del piano esecutivo di gestione **non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo.**

ESEMPIO INVESTIMENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR

Contributo per realizzazione investimento - Fondi PNRR a finanziamento opera pubblica
€.500.000,00

Entrata €500.000,00

Accertamento:

- quota anticipo 10% anno 2024 €. 50.000,00 (incasso 2024)
- Quota residua a rendicontazione €450.000,00

Spesa €500.000,00

Impegno: CRONOPROGRAMMA LAVORI

- Anno 2024 – Quota spese tecniche €. 10.000,00
- Anno 2025 – SAL su lavori €340.000,00
- Anno 2026 – SAL finale €150.000,00

ESEMPIO INVESTIMENTO FIN. PNRR

Acconto recuperato su CRE

| | ENTRATA | | SPESA | |
|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| ANNO 2022 | Contr. Fondi PNRR | € 50.000,00 | € 10.000,00 | quota spese tecniche |
| | | | € 40.000,00 | di cui FPV |
| ANNO 2023 | FPV entrata | € 40.000,00 | € 340.000,00 | Quota SAL maturati |
| | Contr. Fondi PNRR a rendicontazione | € 340.000,00 | € 40.000,00 | di cui FPV |
| ANNO 2024 Acconto recuperato su CRE | Contr. Fondi PNRR a rendicontazione | € 110.000,00 | € 150.000,00 | Quota a saldo |
| | FPV entrata | € 40.000,00 | | |
| | TOTALE CONTRIBUTO | € 500.000,00 | € 500.000,00 | TOTALE INVESTIMENTO |

VARIAZIONI DI ESIGIBILITA'
dopo il 31/12:

LE OPERAZIONI DI RIACCERTAMENTO

ART.228 T.U.E.L.

L'articolo 228, comma 3, tuel, prevede:

*“**Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella **revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio**, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”***

Art.3 comma 4 D.Lgs.118/2011 e smi

*“Possono essere conservati tra i **residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate.***

*Possono essere conservate tra i **residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate.***

Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili.

Art.3 comma 4 D.Lgs.118/2011 e smi

La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

La costituzione del fondo pluriennale vincolato **non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese.** Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria.

Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”

IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA

Il riaccertamento **ordinario** dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, **con un'unica deliberazione della giunta**, previa **acquisizione del parere dell'organo di revisione**, in vista dell'approvazione del rendiconto.

IL RIACCERTAMENTO PARZIALE

Al fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di **obbligazioni da incassare o pagare necessariamente PRIMA del riaccertamento ordinario**,

ovvero

la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente da reimputare in considerazione dell'esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa,

è possibile, con:

- **provvedimento del responsabile del servizio finanziario**
- **previa acquisizione del parere dell'organo di revisione,**

effettuare un riaccertamento parziale di tali residui.

Principio contabile gestione finanziaria – All.4/2 al D.Lgs.118/2021 e smi IL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

Punto 11.8 principio contabile All.4/2

La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e **recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.**

....“presa d’atto”...

**A seguito del riaccertamento ordinario
non
è più consentito procedere ad ulteriori revisioni dei residui
e del risultato di amministrazione al 31 dicembre
del precedente esercizio.**

Principio contabile gestione finanziaria – All.4/2 al D.Lgs.118/2021 e smi

Il riaccertamento dei residui può riguardare **crediti e debiti non correttamente imputati all'esercizio** in quanto, in occasione della ricognizione, **risultano non di competenza dell'esercizio cui sono stati imputati, in quanto non esigibili nel corso di tale esercizio.**

**LA REIMPUTAZIONE PUÒ AVVENIRE SOLO SULL'ESERCIZIO
SUCCESSIVO**

(con provenienza dell'esercizio precedente)

**Grazie per l'attenzione
e buon lavoro**